



## Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 47-2025 - Seduta N° 3904 - del 23/01/2025 - Numero d'Ordine 16

Prot/2025/40280

Oggetto Disposizioni regionali attuative della misura OCM “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” in Regione Liguria in attuazione del DM 0635206/2024. Approvazione avviso per la campagna 2025/2026. (dotazione finanziaria euro 85.548,00)

Struttura Proponente Settore Politiche agricole e della pesca

Tipo Atto Deliberazione

---

### Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Marco BUCCI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Luca LOMBARDI	Assessore		X
Massimo NICOLO'	Assessore		X
Paolo RIPAMONTI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	

	5	3
--	---	---

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

**La Giunta Regionale**

All'unanimità ha approvato il provvedimento

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub o

**Elementi di corredo all'Atto:**

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 46 che regola la Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l'art. 58 comma 1, lettera a), che prevede tra i tipi di intervento da inserire nei Piani strategici le azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Richiamato il Piano strategico della PAC 2023 – 2027, dell'Italia, presentato alla Commissione Europea il 15 novembre 2022 ed approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 e s.m.i.;

Dato atto che nell'ambito degli interventi del settore vitivinicolo riportati nel Regolamento (UE) n. 2021/2115 all'art. 58, il suddetto Piano Strategico della PAC 2023/2027 prevede, tra gli altri interventi settoriali vitivinicoli, quello della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visti altresì:

- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
- il Decreto del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare (MASAF) n. 0635206 del 02 dicembre 2024 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;

- la Circolare AGEA Coordinamento n. 0001090 del 09 gennaio 2025 ad oggetto: "VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti"

Considerato, in particolare, che l'art. 8 del citato DM n. 0635206 del 02/12/2024 prevede che il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

- come compensazione delle perdite di reddito, conseguenti all'esecuzione dell'intervento, fino al 100% del valore della perdita e fino ad un importo massimo di 3.000,00 euro per ettaro;
- come contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nel limite del 50% della spesa ammessa sulla base di tabelle standard dei costi unitari (TSCU) elaborate a livello nazionale;

Considerato altresì che le suddette TSCU sono state definite nel documento "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027, elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificate dal CREA e sono consultabili al seguente indirizzo:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 2 comma 2 del citato DM n. 0635206 del 02/12/2024, le Regioni e le Province autonome adottano proprie determinazioni per applicare l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sul proprio territorio, nel rispetto delle regole contenute nel Decreto stesso;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'articolo 2 commi 2 e 3 del citato DM n. 0635206/2024, necessario:

- approvare le "Disposizioni regionali attuative della misura OCM "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" in Regione Liguria in attuazione del DM n. 0635206 del 02/12/2024 per la campagna 2025/2026", con il relativo bando contenuti in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- approvare le schede compilate secondo gli schemi Allegato I e Allegato II del DM n. 635206 del 02/12/2024, che definiscono le specifiche tecniche della misura, e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in qualità di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Liguria;

Preso atto che:

- le risorse per finanziare la misura sono state attribuite alla Regione Liguria dal Decreto dipartimentale del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 0659723 del 13 dicembre 2024 - "Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2025/2026" così come modificato dal Decreto dipartimentale n. 0017520 del 15/01/2025 e che ammontano ad euro 85.548,00 per la misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti";
- il Programma in questione non rappresenta pertanto un onere finanziario per il Bilancio della Regione Liguria non è prevista in nessun caso una partecipazione alla spesa da parte regionale;

Ritenuto opportuno prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi alla misura, previa comunicazione al MASAF, sia attraverso l'utilizzo delle risorse, nel seguente ordine, provenienti dalle misure "Vendemmia verde" ,"Promozione sui Mercati dei paesi terzi" e "Investimenti" assegnate alla Regione Liguria dal citato decreto MASAF n. 0659723 del 13

dicembre 2024 così come modificato dal decreto dipartimentale n. 0017520/2025, sia utilizzando eventuali economie finanziarie assegnate alla Regione Liguria dal MASAF a seguito di rimodulazione finanziaria;

Considerato che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, valgono le disposizioni di cui al DM n. 0635206 del 02/12/2024 ed alle Istruzioni Operative di AGEA;

Ritenuto, infine, di incaricare:

- il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di apportare al presente atto, con proprio decreto, tutti gli adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per adeguarsi ad eventuali e successive disposizioni europee o nazionali o dell'Organismo pagatore AGEA;
- il Settore Ispettorato Agrario Regionale della fase istruttoria della misura;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Acquacoltura e Pesca professionale, Fiere, Grandi Eventi, Entroterra e Montagna, Parchi e Biodiversità, Escursionismo e Tempo libero, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza, Associazionismo comunale, Enti locali.

### **DELIBERA**

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono richiamati :

- 1) di approvare le "Disposizioni regionali attuative della misura OCM "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" in Regione Liguria in attuazione del DM 0635206/2024 per la campagna 2025/2026", con il relativo bando contenuti nell'allegato alla presente deliberazione, comprendente altresì le schede compilate Allegato I e Allegato II del DM n. 0635206 del 02/12/2024, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prevedere che, ai sensi dell'articolo 8 del DM n. 0635206 del 02/12/2024 citato, il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:
  - come compensazione delle perdite di reddito, conseguenti all'esecuzione dell'intervento, fino al 100% del valore della perdita e fino ad un importo massimo di 3.000,00 euro per ettaro;
  - come contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nel limite del 50% della spesa ammessa sulla base di tabelle standard dei costi unitari (TSCU), definite nel documento "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027, elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificate dal CREA e consultabili al seguente indirizzo:  
<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>;
- 3) di prendere atto che la dotazione finanziaria per la misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" relativa alla campagna 2025/2026 è pari ad euro 85.548,00 fermo restando quanto previsto al successivo punto 4;
- 4) di prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi alla misura, previa comunicazione al MASAF, sia attraverso l'utilizzo di risorse, nel seguente ordine, provenienti dalle misure "Vendemmia verde", "Promozione sui Mercati dei paesi terzi", e "Investimenti" assegnati alla Regione Liguria dal citato decreto MASAF n. 0659723 del 13 dicembre 2024 sia utilizzando le eventuali economie finanziarie assegnate alla Regione Liguria dal MASAF a seguito di rimodulazione finanziaria;
- 5) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario a carico del bilancio regionale in quanto interamente finanziato con i Fondi comunitari assegnati alla Regione Liguria per le misure dell'OCM Vino. La copertura finanziaria è interamente a carico di AGEA, che opera a sua volta con trasferimenti provenienti per intero dal bilancio dell'Unione europea, senza partecipazione finanziaria dello Stato membro Italia né a livello nazionale né a livello regionale;

- 6) di stabilire che per la campagna 2025/2026, per poter beneficiare dell'aiuto, le domande vanno presentate all'O.P. AGEA con la seguente tempistica, salvo eventuali modifiche decise dal MASAF e da AGEA:
- il termine di apertura del bando è fissato al 30/01/2025;
  - il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è fissato al 31 marzo 2025;
  - Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande ammissibili è fissato al 15 novembre 2025.
  - Il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 20 giugno 2026.
- 7) di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di apportare al presente atto, con proprio decreto, gli adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per adeguarsi ad eventuali e successive disposizioni europee o nazionali o dell'Organismo pagatore AGEA;
- 8) di incaricare altresì il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di adottare, con propri provvedimenti, disposizioni attuative per le successive campagne, tenendo a riferimento quali principi generali ed indirizzi della Giunta regionale, quelli del presente atto;
- 9) di incaricare il Settore Ispettorato Agrario Regionale della fase istruttoria della misura;
- 10) di trasmettere il presente atto completo di tutti gli Allegati al Ministero Dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Direzione Generale delle Politiche Internazionali dell'Unione Europea –PIUE VII Settore Vitivinicolo e ad AGEA Coordinamento;
- 11) di precisare che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, valgono le disposizioni di cui al DM n. 0635206 del 02/12/2024 ed alle Istruzioni Operative di AGEA;
- 12) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

**Disposizioni regionali attuative della misura OCM “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” in Regione Liguria  
in attuazione del DM 0635206/2024 per la campagna 2025/2026.**

## 1. PREMESSA E FINALITÀ

La misura della “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” ha l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, nel rispetto delle norme che regolano il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- **adeguare** la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;
- **ridurre** i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi remunerativi e competitivi per il viticoltore;
- **migliorare** la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a denominazione di origine e indicazione geografica;
- **valorizzare** la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- **diffondere** le innovazioni nell’impianto e nella gestione dei vigneti;
- **favorire** i giovani viticoltori.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. (Art. 4 comma 4 del DM 15938 del 20/12/2013).

### Riferimenti normativi

Il presente documento definisce, per la campagna 2025/2026, le modalità operative per l’accesso al sostegno previsto dall’intervento della “Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti” di cui all’articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 in Regione Liguria.

L’applicazione di tale regime è definita dal Decreto Ministeriale di attuazione n. 0635206 del 02 dicembre 2024.

**Per tutto quanto non espressamente definito nel presente documento è necessario fare riferimento alla normativa comunitaria, al PNS della PAC 2023-2027, al citato Decreto ministeriale n.0635206 del 02 dicembre 2024, alla normativa nazionale ed alle disposizioni definite da AGEA.**

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

### Area e zone di Intervento

L’intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti si applica ai vigneti con varietà di uve da vino presenti sull’intero territorio della Regione Liguria, limitatamente alle zone di produzione definite dai

disciplinari di produzione di una Denominazione di Origine Protetta (DOP) o di una Indicazione Geografica Protetta (IGP).

L'intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti deve essere attuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale viticolo e delle disposizioni regionali relative alla gestione e controllo del potenziale viticolo regionale.

### 3. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

La disponibilità finanziaria regionale, per la presente campagna vitivinicola, è definita dal decreto dipartimentale MASAF del 13 dicembre 2024, n. 659723, recante "Settore vitivinicolo -Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2025/2026" così come modificato dal decreto dipartimentale n. 0017520 del 15/01/2025 che prevede per la Regione Liguria una assegnazione finanziaria, da destinare alla Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, di importo pari ad **euro 85.548,00**.

Nel dettaglio:

Dotazione finanziaria Campagna 2025/2026	<b>85.548,00 €</b>
di cui Riserva finanziaria per Reimpianti di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie (15%)	12.832,20 €
di cui Riserva finanziaria per Vigneti eroici o storici (20%)	17.109,60 €

Per il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari dovrà essere presentata apposita domanda di sostegno, secondo le modalità e termini stabiliti al presente paragrafo.

Procedura analoga dovrà essere eseguita per gli interventi relativi ai vigneti eroici/storici.

Potranno tuttavia essere utilizzate, a seguito di richieste superiori alla disponibilità finanziaria, le assegnazioni previste dal citato Decreto MASAF per le misure "Vendemmia verde", "Promozione nei paesi terzi" e "Investimenti".

### 4. DEFINIZIONI

Ai fini della applicazione della presente misura si intende per:

- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto (beneficiario);
- **OP AGEA:** l'Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro,81 -00185 ROMA;
- **Particella Viticola:** rappresenta spazialmente il vigneto ed è caratterizzata da una precisa superficie vitata calcolata con strumenti geo-spaziali;
- **Unità Vitata:** Porzione di parcella vitata omogenea per caratteristiche tecniche ed agronomiche (sesto di impianto, forma di allevamento, data di impianto, varietà) e per idoneità produttiva;
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del DM 93849 del 28 febbraio 2022 e s.s.mm.ii.;
- **Operazione:** azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno.
- **Attività:** elenco interventi previsti nelle DRA regionali come ammissibili tra le seguenti: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari.
- **Azioni:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 646643 del 16/12/2022 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc);
- **Vigneto eroico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell'art. 5;
- **Vigneto storico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell'art. 5;
- **Viticultura eroica:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;
- **Varianti:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione;
- **Modifiche minori:** tutte le modifiche per le quali non è prevista una autorizzazione preventiva della Regione\P.A. territorialmente competente;
- **Reimpianto per motivi fitosanitari:** il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari; della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;
- **Presentazione domanda:** rilascio informatico, di qualsiasi tipo di domanda\variante\comunicazione, attraverso gli applicativi messi a disposizione dal portale SIAN e conseguente rilascio di ricevuta protocollata.
- **TSCU:** tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificato dal CREA, consultabili al link:

["https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743"](https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743)

## 5. ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA MISURA

Le modalità per l'attuazione della misura sono quelle riportate nelle seguenti Circolari:

- Circolare AGEA Coordinamento n. 0001090 del 09 gennaio 2025 ad oggetto: "VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti"
- Circolare AGEA Organismo pagatore n. 0003389 del 17/01/2025 recante "VITIVINICOLO – Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2025/2026."

**alle quali si rimanda per tutto quanto non indicato nel presente provvedimento, e tutte le successive modifiche ed integrazioni.**

## 6. REQUISITI DEI BENEFICIARI

Sono beneficiari del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, previsto nella normativa comunitaria citata le persone fisiche e giuridiche:

- che conducono vigneti con varietà di uve da vino, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

- che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell’Autorità competente per motivi fitosanitari.

-che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, come previsto al comma 1, articolo 3, del Decreto Ministeriale Prot. n. 635206/2024.

I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale dell’interessato e nello Schedario Viticolo.

Rientrano tra i beneficiari sopra indicati i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell’articolo 157 del regolamento n.1308/2013;
- c) le cooperative agricole;
- d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell’art.41 della legge 12 dicembre 2016 n.238.

## 7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il conduttore:

- 1) **Deve essere in regola con la normativa** comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- 2) **Deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale** presso l’Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Al momento di presentazione della domanda il **fascicolo aziendale** deve contenere l’indicazione di tutte le superfici aziendali oggetto dell’intervento, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superfici stesse;
- 3) Deve possedere una superficie vitata minima aziendale, ivi comprese eventuali autorizzazioni in portafoglio, **non inferiore a 0,2 ettari** e comunque almeno pari alla superficie oggetto di intervento previsto nella domanda di aiuto;
- 4) **Deve essere in regola con la normativa relativa alla dichiarazione di raccolta delle uve**, nell’ultima campagna precedente alla domanda.
- 5) Deve **non risultare escluso** dall’intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all’Art. 24-sexies del decreto legislativo n. 42/2023, e non avere provvedimenti di esclusione, disposti ai sensi dell’articolo 69 della legge 238/2016;

## 8. CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITÀ

Non sono ammesse al regime di sostegno:

- a) Domande relative a progetti collettivi.
- b) le richieste di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale, ossia di reimpianti di vigneti sulla stessa particella, con l'utilizzo dello stesso vitigno e con la stessa forma di allevamento (articolo 58 paragrafo 1 lettera a) punto iv) del regolamento (UE) 2021/2115) e comma 4 dell'art 5 del DM 0635206/2024;
- c) operazioni realizzate, nella totalità o in parte, su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzate su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- d) le richieste di conduttori di vigneti irregolari;
- e) le richieste di impianto di vigneti atti alla produzione dei vini senza indicazione geografica e denominazione di origine (compresi i vini varietali);
- f) le richieste attinenti i vigneti non ricadenti nelle aree DOP o IGP;
- f) le richieste di ristrutturazione e riconversione per superfici vitate già oggetto di contribuzione pubblica negli ultimi 5 anni successivi alla data di accertamento finale dei lavori;
- g) le richieste che utilizzano autorizzazioni per nuovi impianti;
- i) le richieste che prevedono l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9.

#### **ALTRE ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE:**

Le azioni ammissibili all'aiuto ai sensi dell'allegato II parte II del Reg. (UE) 2022/126 non comprendono mai:

- la normale gestione del vigneto;
- la protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;
- la costruzione di frangivento e muri di protezione;
- le strade carrozzabili ed elevatori;
- l'acquisto di trattori o di altri mezzi di trasporto;
- l'estirpazione dei vigneti infetti e la perdita di reddito a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie.

### **9. VARIETÀ AMMESSE**

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite, idonee alla coltivazione di uve da vino nella Regione Liguria, incluse tra quelle classificate a livello regionale elencate nella **D.G.R. n. 685/2003** e successive modifiche ed integrazioni (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Liguria) e previsti nei disciplinari di produzione delle DO e IG della Liguria.

### **10. PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione devono essere realizzate è annuale e scade il **20 giugno 2026**;

## 11. AMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione la superficie minima ammissibile ai benefici è di **0,5 ettari**.

In deroga a tali limiti, in regione Liguria, la superficie minima ammissibile ai benefici può essere ridotta a **0,2 ettari** nel caso in cui il richiedente ricada in **almeno una** delle seguenti casistiche:

- aziende con SAU vitata (comprensiva di ulteriori autorizzazioni al reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale a **2 ettari**;
- ristrutturazione/riconversione di vigneti eroici e storici, iscritti nell'elenco regionale o, se non iscritti, con caratteristiche afferenti alla viticoltura eroica;
- reimpianto di vigneti per motivi fitosanitari;

## 12. CONTRIBUTI

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

### **a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'operazione;**

L'importo del sostegno sarà:

- **fino al 100% della perdita fino ad un massimo di 3.000,00 euro** per ettaro per la compensazione delle perdite di reddito derivanti da mancata produzione, conseguenti all'attuazione della misura (Decreto della Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato del Mipaaf dell'8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.)
- Tale compensazione non è riconosciuta qualora siano utilizzati autorizzazioni all'impianto già in portafoglio e in via di perfezionamento o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto o in caso di estirpazione obbligatoria di vigneti per motivi fitosanitari.

### **b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, differenziato secondo quanto previsto nella Tabella standard dei costi unitari riportata nel presente paragrafo.**

I contributi sui costi di ristrutturazione e di riconversione, nonché sui costi di estirpazione, sono erogati al **50% della spesa calcolata**, sulla base delle tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale per la nuova programmazione della PAC 2023 - 2027 dalla Rete Rurale Nazionale e da ISMEA e certificate dal CREA.

Il documento "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027 è consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>;

La quantificazione del contributo, a seguito della conclusione dei lavori, fa riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità all'articolo 42 del regolamento delegato 2022/126;

Inoltre, sono anche ammissibili al contributo i costi riferiti all'estirpazione del vigneto, il cui importo unitario è riportato nelle TSCU.

Per i vigneti idonei alla produzione di vini DO/IG, il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello indicato nei rispettivi disciplinari di produzione, qualora previsto.

## 13. CRITERI DI PRIORITA'

Qualora le richieste superassero la disponibilità finanziaria, i fondi disponibili saranno ripartiti con i seguenti criteri di priorità individuati tra quelli proposti nell'allegato V del DM n. 0635206/2024:

**1) Soggetti che chiedono di fare parte della riserva del 20% per interventi riferiti a vigneti storici ed eroici iscritti nell'elenco regionale:**

In caso di eccesso di richiesta verrà stilata una graduatoria assegnando i seguenti punteggi:

Tipologia di richiedente	Titolare o rappresentante legale con un'età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda	Punti 1
	Nuovo beneficiario (si considera un'azienda (stesso CUAA) che presenti per la prima volta la domanda RRV.	Punti 1
Particolari situazioni aziendali	Superficie vitata/SAU >50%	Punti 1

A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del proprio rappresentante legale.

**2) Soggetti che chiedono di fare parte della riserva del 15% per interventi riferiti al reimpianto di vigneti per ragioni fitosanitarie:**

In caso di eccesso di richiesta verrà stilata una graduatoria assegnando i seguenti punteggi:

Tipologia di richiedente	Titolare o rappresentante legale con un'età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda	Punti 1
	Nuovo beneficiario (si considera un'azienda (stesso CUAA) che presenti per la prima volta la domanda RRV.	Punti 1
Particolari situazioni aziendali	Superficie vitata/SAU >50%	Punti 1

A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del proprio rappresentante legale.

### 3) Altri Soggetti che presentano un programma di “Ristrutturazione e riconversione vigneti”

Tipologia di richiedente	Titolare o rappresentante legale con un'età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda	Punti 1
	Nuovo beneficiario (si considera un'azienda (stesso CUAA) che presenti per la prima volta la domanda RRV.	Punti 1
Particolari situazioni aziendali	Superficie vitata/SAU >50%	Punti 1

A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del proprio rappresentante legale.

Le domande pervenute per le casistiche n. 1 e 2 che a seguito della posizione in graduatoria fossero eventualmente escluse dalla riserva, vengono inserite nella casistica n. 3 in un ordine di punteggio determinato dai criteri di selezione della casistica n. 3 stessa; inoltre nel caso in cui non venissero impiegate risorse destinate alle casistiche n.1 e 2 esse andranno a incrementare i fondi della casistica n.3.

#### 14. REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a), interlinea iii), del Regolamento (UE) n. 2021/2115, dell'articolo 41 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126, i produttori accedono al reimpianto per motivi fitosanitari solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore Fitosanitario regionale.

A tali domande è riservata una quota pari al **15% del plafond** assegnato alla Regione Liguria.

Il provvedimento di estirpazione obbligatoria contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III al citato D.M. n. 635206/2024;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso agli uffici territoriali competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (Settore Ispettorato Agrario Regionale) e per conoscenza al MASAF contestualmente alla sua adozione.

La documentazione che giustifica il reimpianto per motivi fitosanitari è conservata presso il Settore Fitosanitario regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati al finanziamento delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.

Il reimpianto è effettuato con le medesime varietà di uve da vino estirpate o con varietà diverse purché comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministero e le Regioni/PA del 25 luglio 2002 ed avviene entro i 3 anni dalla data di emanazione del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.

## **15. VIGNETI EROICI O STORICI**

Per il finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici ricadenti nelle aree individuate come vigneti eroici e storici ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 64 del 27 gennaio 2023, è riservata una **quota pari al 20%** del plafond assegnato alla Regione Liguria (art. 9 del D.M. n. 635206/2024).

I fondi eventualmente non utilizzati saranno destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non coperte da riserva.

Per accedere al finanziamento entro la quota di riserva per i vigneti eroici o storici è necessario che al momento della presentazione della domanda di sostegno i suddetti vigneti:

- abbiano ottenuto il relativo riconoscimento, con iscrizione del vigneto nell'elenco regionale, secondo quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 64 del 27 gennaio 2023;
- se non ancora riconosciuti, sia stata già presentata ufficialmente e protocollata la domanda per l'iscrizione degli stessi in elenco.

L'ottenimento del riconoscimento come vigneto storico o eroico è condizione necessaria per la concessione dell'aiuto.

Il richiedente l'aiuto su vigneti eroici o storici dovrà presentare un'unica domanda di aiuto, che potrà comprendere sia le azioni previste per i vigneti eroici o storici, sia anche altre azioni da effettuarsi su vigneti condotti e non riconosciuti come vigneti eroici o storici.

I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come storici o eroici, si impegnano ad eseguire le eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico o storico.

Le tipologie di intervento previste devono essere volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici o storici e devono rispondere prioritariamente ad uno o più dei parametri indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) comprese, del decreto interministeriale n. 6899/2020.

Condizioni di ammissibilità:

**a) per i vigneti eroici:**

- sono ammesse le diverse azioni previste dal presente bando, compreso il reimpianto del vigneto eroico su superfici diverse, purché si mantengano le condizioni per il riconoscimento del vigneto come eroico;

**b) per i vigneti storici:**

- la riconversione varietale deve prevedere il ricorso a vitigni autoctoni usati nella zona e iscritti nell'elenco regionale delle varietà di uve da vino in Regione Liguria oppure autorizzati dai disciplinari di produzione della zona;

- la modifica della forma di allevamento è ammessa a condizione che rientri tra quelle tradizionalmente utilizzate nella zona;
- il reimpianto del vigneto storico su superfici diverse da quella in cui è stato estirpato è ammesso solo per i vigneti storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899, mentre negli altri casi è possibile solo il reimpianto sulla medesima superficie in cui è stato estirpato il vigneto storico.

Le superficie beneficiarie dell'aiuto, a conclusione delle operazioni proposte a contributo, devono conservare il riconoscimento di vigneto eroico o storico. In fase di accertamento finale dei lavori eseguiti verrà verificato il mantenimento dei requisiti necessari per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, il cui esito dovrà essere positivo pena la decadenza del contributo concesso.

## 16. AZIONI AMMISSIBILI E MODALITA' TECNICHE PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

### Azioni ammissibili

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento:

#### a) Riconversione varietale:

**a1. Reimpianto**, sullo stesso appezzamento o su altro appezzamento con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale.

#### b) Ristrutturazione che si attua attraverso:

**b1. Reimpianto con diversa collocazione** del vigneto esistente, e cioè lo spostamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

**b2. Reimpianto del vigneto** sulla stessa particella, ma con modifiche al sistema di coltivazione (sesto d'impianto, forma di allevamento).

Qualora si effettuino le attività, di cui sopra, attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

- I. mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso, fatto salvo quanto indicato al paragrafo Beneficiari dell'intervento;
- II. con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
- III. estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione;
- IV. mediante autorizzazione da conversione di un diritto di reimpianto, ai sensi dell'art. l'articolo 68 del regolamento 1308/2013, come modificato dal punto 14 del reg 2021/2117 che cita espressamente "2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, una superficie equivalente alla superficie coperta da diritti di impianto che era ammissibile alla conversione in autorizzazioni all'impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni a norma del paragrafo 1, resta a disposizione degli Stati membri interessati, che possono concedere autorizzazioni a norma dell'articolo 64 entro il 31 dicembre 2025", fatto salvo quanto indicato al paragrafo Beneficiari dell'intervento settoriale. L'utilizzo di tali autorizzazioni comporta che la posa delle barbatelle

deve avvenire entro e NON oltre il 31 dicembre 2025, pena l'inammissibilità della relativa superficie.

## **Modalità tecniche per l'effettuazione degli interventi**

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali secondo le definizioni contenute all'articolo 4 del DM 15938 del 20/12/2013.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento ritenute più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a **DOP e IGP**, limitatamente alle zone delimitate ai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP della Liguria.

Il **materiale vivaistico** da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.lgs. 16/2021 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" e in regola con la normativa fitosanitaria.

**Le varietà di uve da vino utilizzate** per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Liguria di cui alla D.G.R. 685/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Liguria).

**I materiali di sostegno** devono essere nuovi all'atto dell'impiego.

## **17. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La compilazione e la presentazione di tutte le tipologie di domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande presentate con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura telematica resa disponibile, da parte dell'OP Agea, mediante il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

Le modalità di presentazione sono le seguenti:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) per il tramite di un libero professionista, previo conferimento di un mandato dalla ditta ed autorizzato dalla Regione\P.A. territorialmente competente;
- c) mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato). I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

### **17.1 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE**

I produttori interessati all'aiuto per la "Ristrutturazione e riconversione vigneti" devono, prima di presentare domanda di aiuto, costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso il CAA di competenza in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

### **17.2 TIPOLOGIE DI DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE**

Le tipologie di domande previste sono:

- domanda di sostegno
- domanda di pagamento a saldo
- domanda di variante

### 17.3 DOMANDE DI SOSTEGNO

La presentazione delle domande può essere effettuata a partire dal 30/01/2025 salvo problematiche informatiche non imputabili alla Regione Liguria.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno stampata, rilasciata e sottoscritta dal Beneficiario utilizzando le funzionalità on line messe a disposizione dall'OP Agea sul portale SIAN, da soggetto abilitato è il **31 marzo 2025** salvo proroghe disposte dal MASAF.

Le domande di sostegno devono essere distinte a secondo delle attività da eseguire:

- Attività afferenti interventi fitosanitari (individuabili sul catalogo delle attività con la lettera "D")
- Attività afferenti interventi su vigneti eroici\storici (individuabili sul catalogo delle attività con la lettera "E" e "S")
- Attività afferenti altri interventi (individuabili sul catalogo delle attività con la lettera "A" e "B")

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente (utente qualificato) (tramite CNS o SPID) o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti.

Le suddette domande di sostegno, corredate da tutti i documenti previsti dalle Disposizioni regionali attuative, vanno altresì trasmesse al Settore Ispettorato Agrario regionale della provincia di competenza **entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di rilascio della domanda sul portale SIAN.**

Le domande pervenute oltre i termini indicati non sono ricevibili.

La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

### 17.4 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Le domande ed i documenti ad esse allegati quando trasmesse al Settore Ispettorato agrario regionale vanno accompagnate da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o Libero professionista abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Devono essere inoltre allegati:

**Documenti obbligatori** (I modelli da compilare sono disponibili sul sito web della Regione Liguria [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it) nella sezione Sostegno economico>contributi per la viticoltura):

- a) Copia del documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa;
- b) Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di commercio **Modello per Società** o in alternativa **Modello per Ditta individuale. (modulo 1a/1b)**
- c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione **familiari conviventi** (se necessaria) **(modulo 2)**.
- d) Autocertificazione della comunicazione **antimafia (modulo 3)**.
- e) Dichiarazione di **assenso del/i proprietario/comproprietari** delle superfici oggetto di domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi. **(modulo 5)**.
- f) Autodichiarazione domicilio digitale/PEC **(modulo 6)**.
- g) Autocertificazione impegni **(modulo 10)**.
- h) Piano triennale di prevenzione della corruzione**
- i) **Computo metrico estimativo** elaborato sulla base delle voci indicate nella tabella costi standard.
- j) **Mappa** con indicazione delle aree oggetto dell'intervento: Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività oggetto della domanda (impianto da estirpo – nuovo impianto)
- k) **Relazione tecnica** che descriva l'intervento in progetto, la motivazione dell'intervento, le tempistiche (cronoprogramma), le superfici, le varietà ed il sesto d'impianto del nuovo vigneto, e le autorizzazioni che si intendono utilizzare nelle operazioni di reimpianto e l'eventuale giustificazione e quantificazione della perdita di reddito se richiesta;

**Ulteriori specifiche documentali (solo se pertinenti):**

- a) Indicazione se le domande sono afferenti all'effettuazione di una riconversione o ristrutturazione di un vigneto eroico e storico, o afferenti a reimpianti per ragioni fitosanitarie, ciò al fine di poter usufruire delle riserve del plafond regionale.
- b) (Nel caso di reimpianto a scopi fitosanitari) copia del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore fitosanitario regionale;

Di tutta la documentazione a corredo delle domande deve essere eseguito upload di ogni file, in formato “.pdf” con una dimensione massima di 10 Megabyte, all'interno dell'applicativo sul portale SIAN.

**17.5 DOMANDE DI PAGAMENTO**

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di Pagamento a saldo è il **20 giugno 2026**.

Le modalità di presentazione delle Domande di Pagamento sono le medesime indicate per le domande di sostegno.

Anche le domande di pagamento, corredate da tutti i documenti previsti dalle Disposizioni regionali attuative, vanno altresì trasmesse al Settore Ispettorato Agrario regionale della provincia di competenza **entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di rilascio della domanda sul portale SIAN**.

Esclusivamente per le domande di pagamento saldo sarà possibile eseguire il rilascio sul portale SIAN entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della domanda stessa. In tal caso, verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e saranno rigettate. Il Settore Ispettorato agrario regionale comunicherà, a

mezzo PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione.

## 17.6 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata:

- a) una **Relazione tecnica** relativa alle attività svolte, distinte tra attività di ristrutturazione e riconversione che descriva l'intervento eseguito, le varietà ed il sesto d'impianto del nuovo vigneto;
- b) **Fatture elettroniche del materiale vivaistico** (anche eventualmente corredate da DDT) da cui sia possibile ricavare la data di trasporto delle barbatelle. Esse devono contenere anche la certificazione fitosanitaria (passaporto delle piante) che attesti la sanità delle barbatelle utilizzate per l'intero impianto; In assenza del passaporto documentazione equivalente può essere costituita da una dichiarazione redatta dal vivaista che attesti la conformità del materiale utilizzato per l'impianto con quanto previsto dalla normativa fitosanitaria vigente in materia di sanità di materiale di propagazione.
- c) **Fatture per l'acquisto di strutture di sostegno** (pali, fili, ecc.) al fine di verificare che il materiale di sostegno utilizzato nell'impianto sia nuovo.
- d) **Computo metrico a consuntivo** elaborato sulla base delle voci indicate nella tabella costi standard.
- e) **Mappa** con indicazione delle aree oggetto dell'intervento. Nel dettaglio il richiedente è tenuto a presentare le planimetrie dettagliate, 1:2000 (o ortofoto con reticolo catastale), di ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo – impianto con autorizzazione – ecc.). Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo;
- f) **Foto geotaggate** comprovanti l'ultimazione dei lavori effettuate ai vertici dei nuovi vigneti impiantati. Il nuovo vigneto impiantato deve "riportare", sui pali di testata dei suoi vertici, un segnale di distinzione visibile nelle foto geotaggate. È necessario un numero minimo di 4 foto e indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati. Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 4 foto per ogni corpo;
- g) **Adeguate documentazione fotografica georeferenziata** scattata durante le operazioni preparatorie dell'impianto comprovante l'effettivo svolgimento di ciascuna di tali azioni, con un numero di immagini non inferiore a 2 per ogni azione/particella. In alternativa, possono essere inseriti i riferimenti delle fatture delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni, a condizione che ne descrivano la tipologia e l'estensione.

Di tutta la documentazione a corredo delle domande deve essere eseguito upload di ogni file, in formato ".pdf" con una dimensione massima di 10 Megabyte, all'interno dell'applicativo sul portale SIAN.

### Altre indicazioni sui documenti spesa

La decorrenza delle spese e l'inizio delle attività può avvenire dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.

Fermo restando che il contributo verrà riconosciuto sulla base della tabella dei costi standard (TSCU) e non sulla base della rendicontazione a piè di lista delle spese sostenute, al fine di garantire la possibilità di effettuare controlli di demarcazione con altre misure analoghe, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese sostenute, la seguente dicitura "Reg. Ue n. 2021/2115

art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2025/2026” fino alla fase di finanziabilità. Successivamente dovrà anche essere indicato il Codice unico di progetto (CUP) rilasciato. Inoltre, tali fatture dovranno avere data successiva al rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN. Si rimanda a quanto indicato nelle Istruzioni Operative AGEA.

## 17.7 DOMANDE DI VARIANTE E MODIFICHE MINORI

Varianti e modifiche minori devono sottostare alle seguenti quattro condizioni inderogabili, per cui quanto richiesto non può in nessun caso:

- a) cambiare la Strategia del Progetto approvato (da reimpianto a sovrainnesto o viceversa oppure da reimpianto o sovrainnesto a miglioramento delle tecniche o viceversa. Non modifica la strategia, il cambio di attività da riconversione a ristrutturazione o viceversa per coloro che fanno un reimpianto di vigneto);
- b) alterare l'efficacia dei controlli ex-ante eventualmente già effettuati;
- c) alterare la programmazione finanziaria e pertanto:
  - non è possibile ridurre la superficie concessa;
  - non sono ammesse variazioni di intervento nella TSCU che comportino una differenza di spesa unitaria superiore al 20%. Eventuali variazioni di intervento nella TSCU che comportino una maggiore spesa unitaria dell'intervento, se ammissibili, saranno a totale carico del beneficiario. Variazioni che comportino invece una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione del contributo concesso e di conseguenza dell'importo erogabile in sede di saldo
- d) comportare una variazione ai criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda ammessa. La variante e/o la modifica minore può determinare la modifica del punteggio attribuito alla domanda in fase di approvazione, determinando anche una nuova posizione in graduatoria, ma a condizione che la stessa resti finanziabile.

Laddove la variante e/o la modifica minore non rispetti anche una sola delle suddette condizioni, il contributo concesso viene revocato.

### **Varianti**

È prevista la possibilità di presentare domanda di **Variante** al progetto iniziale ammesso, con le modalità già descritte precedentemente.

Il beneficiario deve essere autorizzato preventivamente dal Settore Ispettorato agrario regionale ad apportare modifiche rispetto a quanto inizialmente approvato.

Le domande di variante possono essere presentate per le seguenti casistiche:

1. tipologia di erogazione della modalità del contributo (con richiesta di anticipo o senza anticipo)
2. variazione del beneficiario per subentro. Si precisa che tale tipologia non necessita di presenza di CFM/CE previste invece per il subentro per decesso di cui al punto 18.
3. Variante al cronoprogramma

Inoltre, le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale la domanda di sostegno è stata ammessa all'aiuto, in sintesi non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto.

Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento del contributo richiesto in variante rispetto a quanto richiesto in domanda di sostegno, anche nel caso di approvazione della variante stessa, la differenza del maggior contributo non potrà essere riconosciuta in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata al Settore Ispettorato agrario regionale competente per territorio come previsto per le domande di aiuto. Il suddetto ufficio dovrà procedere alla ricevibilità e le successive fasi istruttorie e deve trasmettere al beneficiario l'autorizzazione, o il diniego, entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

Le domande di variante devono essere rilasciate prima della comunicazione di ammissibilità al finanziamento ed entro e non oltre i termini di seguito indicati:

- il **15 dicembre 2025** nel caso di variante di cui al punto 1);
- il **30 novembre 2025** nel caso di variante di cui al punto 2);
- **30 giorni** prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo, come da cronoprogramma, la domanda di variante di cui al punto 3).

Per tutto quanto non indicato nel presente paragrafo è da fare riferimento al punto 15 delle Circolari AGEA O.P. n. 0003389 del 17/01/2025.

### **17.8 MODIFICHE MINORI**

È altresì prevista la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata modifiche di minore entità, cosiddette Modifiche Minori. Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

- 1) non comportino una diminuzione\aumento della superficie finanziata dell'operazione;
- 2) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 3) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 4) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Devono considerarsi modifiche minori:

- 1) cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella) rientrante nello stesso range di pendenza;
- 2) varietà;
- 3) forma di allevamento;
- 4) sesto d'impianto, rientrante nello stesso range di materiale vegetale utilizzato.
- 5) Variazioni alle attività da eseguire fermo restando il rispetto delle condizioni previste ai paragrafi precedenti.

La variazione non può comportare una diminuzione\aumento della superficie finanziata dell'operazione.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, ma devono comunque essere comunicate alla Regione/OP al più tardi entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale e sono verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo.

La mancata comunicazione della modifica minore comporta l'inammissibilità delle variazioni.

Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione del contributo concesso e quindi dell'importo erogabile in sede di saldo.

Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU superiore del 20% non sono ammesse.

Qualora riscontrate in sede di controllo finale verrà revocato il contributo.

Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità da parte della Regione.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

In fase di accertamento finale, l'Ufficio regionale competente per territorio valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti previsti nel presente paragrafo e di quanto disposto dalle DRA.

Dette modifiche devono essere comunicate, tramite l'applicativo reso disponibile sul portale SIAN, al Settore Ispettorato agrario regionale competente per territorio, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, nella superficie - nelle caratteristiche del vigneto impiantato - nel materiale di sostegno usato, da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale\totale dell'operazione.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'**allegato 9** della circolare AGEA OP tramite procedura sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato e trasmesso all'Ufficio Regionale territorialmente competente entro il termine di **5 giorni** da calendario.

Per tutto quanto non indicato nel presente paragrafo è da fare riferimento al punto 16 delle Circolari AGEA O.P. n. 0003389 del 17/01/2025.

## **18. FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILITA'**

### **18.1 CONTROLLO DI RICEVIBILITA'**

L' Ispettorato Agrario Regionale competente per territorio accerta la presentazione delle domande e dei relativi allegati entro i termini, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Ciascuna scheda, stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura dell'Ente Istruttore.

Esso provvede al completamento della ricevibilità delle domande **entro 15 giorni dal termine massimo finale di trasmissione della documentazione**, ed a comunicare al beneficiario l'avvenuto avvio del procedimento.

### **18.2 CONTROLLO DI AMMISSIBILITA'**

L'Ispettorato Agrario Regionale effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dal presente bando e dalle Istruzioni Operative di AGEA O.P.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Il funzionario istruttore in questa fase ha la possibilità di richiedere all'azienda che ha presentato la domanda di sostegno i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione integrativa (non essenziale rispetto a quanto previsto dal presente bando), utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

Il Settore Ispettorato agrario regionale seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad **almeno il 5%** delle domande di sostegno per il quale è tenuto ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità e di liquidabilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

### **18.3 CONTROLLO IN LOCO (EX-ANTE)**

L'OP AGEA esegue la verifica in loco (ex-ante) degli impianti vitati, oggetto dell'intervento, su un campione estratto pari ad un minimo del 5% delle domande di sostegno rilasciate per ogni singola Regione/P.A. facente capo all'OP Agea. Le verifiche in loco (ex-ante) sono propedeutiche all'ammissibilità al sostegno.

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione, oggetto di Ristrutturazione/Riconversione, per la campagna 2025/2026 possono essere effettuate solo a far data dal 2 ottobre 2025, salvo eventuale proroga, oppure in caso di convocazioni in contraddittorio con l'Azienda dovute ad eventuali revisioni del controllo eseguito. Le convocazioni in contraddittorio saranno notificate al beneficiario entro termini antecedenti il 2 ottobre 2025.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, rendendone disponibili gli esiti registrati sul SIAN all'Ente istruttore.

Tutti dettagli riferiti al controllo ex ante e qui non riportati, sono disponibili nella Circolare AGEA O.P. n. 0003389 del 17/01/2025 al paragrafo 12.2.

### **18.4 GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E FINANZIABILITA'**

Il Settore Ispettorato agrario regionale provvede alla definizione della graduatoria delle domande e la trasmette al Settore Politiche Agricole e della Pesca.

Nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria della Regione, il Settore Politiche Agricole e della Pesca predispose la graduatoria regionale sulla base del punteggio attribuito alla domanda.

Il Settore Politiche Agricole e della Pesca con proprio provvedimento definisce la graduatoria regionale di finanziabilità delle domande ammesse **entro il 15 novembre 2025**.

Gli esiti della graduatoria, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list.

Il Settore Ispettorato agrario regionale comunica ai beneficiari l'esito della finanziabilità entro e non oltre 15 giorni dalla definizione della graduatoria di finanziabilità.

Nella comunicazione di finanziabilità sarà riportata, oltre alle attività e alle relative superfici ammesse, la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserite in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo dell'autorizzazioni al reimpianto.

## **19. VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE**

Vengono effettuati i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo presentate in Regione Liguria.

A seguito dei collaudi, verrà effettuato l'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo riportati gli esiti del collaudo sul SIAN.

Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto: nel caso di reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedano più di uno).

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

## **20. MISURAZIONE DEGLI IMPIANTI E APPLICAZIONE DELLA TOLLERANZA DI MISURAZIONE**

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.44 del Reg. UE 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una ampiezza di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 23;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata, salvo segnalazione da parte dell'Ente istruttore di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Per ulteriori disposizioni è necessario fare riferimento al punto 22.3 della Circolare AGEA OP n. n. 0003389 del 17/01/2025.

## **21. RINUNCIA ALL'AIUTO**

Il beneficiario che non intende procedere nell'esecuzione dei lavori, fintanto che la domanda non è stata resa finanziabile, deve inoltrare telematicamente la rinuncia all'aiuto, tramite apposita funzione prevista in ambito Sian come utente qualificato, o presso qualunque soggetto abilitato al trattamento delle domande di Ristrutturazione Vigneti (CAA, Libero Professionista e Regione).

Nella fase successivamente alla finanziabilità, il beneficiario deve comunicare la rinuncia all'aiuto, entro e non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo, tramite PEC, esclusivamente al Settore Ispettorato agrario regionale.

La revoca dell'aiuto viene notificata al beneficiario dal Settore Ispettorato agrario regionale.

I beneficiari se presentano istanza di rinuncia al Settore ispettorato agrario regionale competente per territorio oltre i 30 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda di pagamento, incorrono nelle penalità di cui al punto 23.

## **22. REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE**

Alla revoca provvede il settore Ispettorato agrario regionale secondo le indicazioni di cui alla circolare di AGEA OP n. 0003389/2025;

## **23. DEFINIZIONE IMPORTO DEL SOSTEGNO E PENALITA'**

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata tramite controlli in loco.

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata.

In base a quanto disposto all'articolo 24-Sexis del Dlgs 188/2023 (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

I beneficiari che:

- a. presentano domande di pagamento a saldo oltre i cinque giorni dalla scadenza;
- b. non presentano la domanda di pagamento a saldo;
- c. hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo

vengono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno. Fermo restando quanto previsto ai punti 17.5 e 21.

## **24. COMUNICAZIONE CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali sono quelle previste all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, richieste formalmente dai beneficiari e riconosciute dagli uffici del Settore ispettorato agrario regionale competenti per territorio.

Il beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale SIAN con le modalità previste dal punto 17 della Circolare AGEA OP n. n. 0003389 del 17/01/2025.

Il Settore Ispettorato agrario regionale potrà riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore previsti dalla suddetta normativa unionale. L'esito del riconoscimento della causa invocata dovrà essere comunicato al richiedente entro e non oltre 20 giorni dalla data ricevimento dell'istanza.

## **25. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI**

Il Settore Politiche Agricole e della Pesca, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento **entro e non oltre il 21 settembre 2026**.

## **26. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione vigneti per la campagna 2024/2025 si conclude **entro il 15 ottobre 2026**.

Tutte le domande non liquidate (prive di pagamento a saldo o di un anticipo) da AGEA entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine, risulteranno automaticamente decadute.

## **27. NORME SULLA CONDIZIONALITA'**

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti al settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

## **28. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**

In applicazione del D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii.

Con la legge **29 dicembre 2021, n. 233** è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».

La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un **importo superiore a 25.000 euro**.

**Per ulteriori disposizioni è necessario fare riferimento al punto 30 della Circolare AGEA OP n. n. 0003389 del 17/01/2025.**

## **29. MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE REGIONALE**

In ottemperanza a quanto stabilito nel Piano di prevenzione della corruzione 2023/2024, approvato con delibera n°45/2018, in applicazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è obbligatorio per la Regione Liguria acquisire la dichiarazione dei Soggetti terzi, resa mediante apposito modulo, circa l'esistenza di legami di parentela o affinità verso i dipendenti dell'amministrazione.

## **30. OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL VIGNETO**

In analogia a quanto previsto dallo Sviluppo Rurale, l'obbligo di mantenimento del vigneto ristrutturato è di 10 anni dalla data di pagamento finale salvo autorizzazioni regionali su richiesta del beneficiario.

### **31. CONTROLLI EX-POST – MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Reg (UE) 2022/126 e del DM n. 410748 del 4 agosto 2023, dalla campagna 2024/2025, l'O.P. effettua annualmente il controllo, su tutte le domande, post pagamento finale. Detto controllo è finalizzato ad accertare che l'investimento finanziato e pagato resti nella proprietà\conduzione del beneficiario **per un periodo di almeno 5 anni** decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale.

Eventuali subentri devono essere richiesti, preventivamente e debitamente motivati, alla Regione\PA territorialmente competente che dovrà valutare e comunicare l'accettazione\diniego. Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, alla Regione, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato. L'O.P. Agea fornisce una funzione, sul portale SIAN, per la presentazione e verifica delle richieste di autorizzazione al subentro

### **32. DATI PERSONALI**

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi vengono trattati da parte della Regione Liguria e/o dei soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della normativa vigente, in particolare del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e del Decreto Legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In attuazione dell'art. 13 del citato Regolamento 2016/679/UE (GRPD) viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata:

#### **INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)*

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

#### **Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati**

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: **rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it**; tel: 010.54851.

#### **Informazioni sul trattamento:**

##### **1. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in applicazione della presente Deliberazione della Giunta regionale e ad ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli come modificato dal regolamento (UE) 2117/2021 e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

##### **2. Dati personali**

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

##### **3. Dati personali relativi a condanne penali e reati**

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

##### **4. Natura del trattamento**

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

##### **5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato -nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

## 6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 064453940, Mail: [infoutenza@agea.gov.it](mailto:infoutenza@agea.gov.it), Pec: [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it), quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: [info@liguriadigitale.it](mailto:info@liguriadigitale.it); [postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it](mailto:postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it), quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

## 7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà

facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. Del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

## Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l’interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

#### **Modifiche alla presente informativa**

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

\_\_\_\_\_ (luogo), il \_\_\_\_\_ (data)

\_\_\_\_\_ (Firma dell'interessato)

**Allegato I del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Prot. n. 635206 del 02/12/2024**

Regione LIGURIA

**1. SPECIFICHE TECNICHE:**

**1.1 Area di intervento:**

- intero territorio regionale

**1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP:**

*Si*

- DOP – IGP previste: *Tutte quelle con Disciplinari autorizzati in Regione Liguria*
- DOP – IGP escluse: *Nessuna*

**1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti:**

- imprenditori agricoli singoli [X]
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute [X]
- cooperative agricole [X]
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [X]
- consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP [X]

**1.4 Varietà:**

- previste: *Tutte quelle autorizzate in Regione Liguria con la DGR n°685/2003 e successive modifiche, a condizione che i Disciplinari di Produzione relativi al territorio in cui si fa l'intervento le prevedano.*
- escluse: nessuna
- a cui è riconosciuta una preferenza: nessuna

**1.5 Deroghe ai limiti:**

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque, non si preveda l'impiego di meno di \_\_\_\_\_ ceppi/ettaro.  
*Si fa riferimento ai Disciplinari di Produzione.*

**1.6 Superficie minima**

- domanda singola: *0,5 ha*
- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con Sau vitata minore o uguale a 1 ha [2]
- \*:    -    ha: *Progetti collettivi non ammessi*
- deroghe specifiche per le superfici: *0,2 ha*
- motivazione: per accedere alla deroga le aziende devono rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- o S.A.U. vitata (compresi eventuali autorizzazioni al autorizzazioni al reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale ad due ettari*

- o Reimpianto vigneti eroici e storici*
- o Reimpianto per motivi fitosanitari*

1.7 Azioni previste da TSCU:

a) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]
- reimpianto anticipato [ ]
- sovrainnesto [ ]

b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]
- reimpianto anticipato [ ]
- sovrainnesto [ ]

1.8 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto: Non previsto

1.9 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione: entro il 20 giugno 2026

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione: 50% in riferimento ai costi standard nazionali.

2.3 Pagamento della compensazione per perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito \*:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

La resa media uva/ha in regione Liguria si attesta sui 70 q /ha. Il prezzo dell'uva all'ingrosso da vino si attesta sui 140 euro/q.

Importo della perdita di reddito \*: 9.800,00 euro/ettaro

Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi

sottostanti:

per DOP \_\_\_\_\_ euro/ettaro

per IGP \_\_\_\_\_ euro/ettaro

per vino non DOP-IGP \_\_\_\_\_ euro/ettaro

per forma di allevamento \_\_\_\_\_ euro/ettaro

per altra variabile \_\_\_\_\_ euro/ettaro

(possono essere compilate più righe)

Compensazione per le perdite di reddito [8] \*: 3.000,00 euro/ettaro

Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi

sottostanti:

per DOP \_\_\_\_\_ euro/ettaro

per IGP \_\_\_\_\_ euro/ettaro

per vino non DOP-IGP \_\_\_\_\_ euro/ettaro

per forma di allevamento \_\_\_\_\_ euro/ettaro

per altra variabile \_\_\_\_\_ euro/ettaro

(possono essere compilate più righe)

[8] comunque fino a un massimo di 3 mila euro ad ettaro

2.3 Tempi di erogazione dell'aiuto \*:

- anticipato [ ]
- a collaudo [X]

**Allegato II del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Prot. n. 635206 del 02/12/2024**

Elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

**Azioni collegate alla riconversione varietale (A) e alla ristrutturazione, compresa la ricollocazione dell'impianto viticolo<sup>1</sup> (B)<sup>2</sup>:**

• **azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:**

- estirpazione dell'impianto viticolo da TSCU [X]
- rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
- raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]

• **azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito da TSCU:**

- analisi del suolo [ ]
- lavorazioni preparatorie da TSCU [X]
- concimazione organica e minerale [X]

• **azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito da TSCU:**

- squadratura e picchettamento [X]
- realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale ivi compresa la modifica del portainnesto) [X]
- innesto / reinnesto [ ]
- messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
- acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno(ancore), tondini di ferro, filo di

<sup>1</sup> E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

<sup>2</sup> E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo verrà adattata alla specifica modifica.

acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario)

[X]

**Azioni ammissibili sotto la misura “miglioramenti delle tecniche di gestione dell’impianto viticolo” con riferimento al nuovo impianto viticolo o all’impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito (c):**

• **azioni collegate alle tecniche di impianto nell’ impianto viticolo ristrutturato da TSCU:**

- o messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)

[ ]

• **azioni collegate all’installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:**

- allestimento e miglioramento dell’impianto di irrigazione del vigneto

[ ]

---

**Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento**

Identificativo atto 2025-AC-42

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		21/01/2025 16:44
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		21/01/2025 16:33
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		21/01/2025 16:29
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Luigi CAMPOMENOSI (Funzionario Delegato)		21/01/2025 13:14
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Enrico CANALE		21/01/2025 13:12

\* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

**Trasmissione provvedimento:**

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto

Sito web della Regione Liguria

<span style="font-family: Arial;font-size: 10;">Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria dal Segretario Generale</span>